

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD

## IL JUS POSTULANDI DEL PRATICANTE AVVOCATO

Art. 7 L. 16.12.1999 n° 479 (cd. Legge Carotti)

*“I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attività professionale ai sensi dell’art. 8 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n° 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n° 36 e successive modificazioni, nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:*

**a) negli affari civili:**

- 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a € 25.000;*
- 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 688, secondo comma, del codice di procedura civile;*
- 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;*

**b) negli affari penali:**

- 1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;*
- 2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art. 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell’art. 349, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell’art. 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; violazione del domicilio aggravata a norma dell’art. 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell’art. 625 del codice penale; ricettazione prevista dall’art. 648 del codice penale”*